

**REGOLAMENTO (CE) N. 673/1999 DELLA COMMISSIONE**

del 26 marzo 1999

**che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 236ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 1589/87**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 1, primo comma e paragrafo 3,considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1589/87 della Commissione, del 5 giugno 1987, relativo all'acquisto di burro, mediante gara, da parte degli organismi d'intervento<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999<sup>(4)</sup>, stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il prezzo massimo d'acquisto per la 236ª gara effettuata in virtù del regolamento (CEE) n. 1589/87, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 23 marzo 1999, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 marzo 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.<sup>(3)</sup> GU L 146 del 6. 6. 1987, pag. 27.<sup>(4)</sup> GU L 16 del 21. 1. 1999, pag. 19.